

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1353 del 20/03/2019
Oggetto	D.lgs. n. 152/2006 Parti III e IV ζ L. 13/2015. Ditta: BATTARRA VITTORIO E LUCA SNC - RICCIONE. Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006 finalizzata al deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) e recupero (R4) - autodemolizione - di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura, ex art.124 D.lgs. n. 152/2006, e comunicazione in materia di impatto acustico, ex L. n. 447/1995, presso l'impianto ubicato in Comune di Riccione ζ Via Rebola, 14. Rinnovo con modifiche del Provvedimento della Provincia di Rimini n. 67 del 31.03.2009 e s.m.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1359 del 18/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venti MARZO 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006 Parti III e IV – L. 13/2015. Ditta: **BATTARRA VITTORIO E LUCA SNC - RICCIONE**. Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006 finalizzata al deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) e recupero (R4) - autodemolizione - di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura, ex art.124 D.lgs. n. 152/2006, e comunicazione in materia di impatto acustico, ex L. n. 447/1995, presso l'impianto ubicato in Comune di Riccione – Via Rebola, 14. Rinnovo con modifiche del Provvedimento della Provincia di Rimini n. 67 del 31.03.2009 e s.m.

IL DIRIGENTE

VISTI

- la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico ed acustico vengano esercitate dalla Regione mediante l'ARPAE;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- il D.lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- la Del. G.R. n. 1991/2003, la quale stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;
- il D.Lgs. n. 209/2003 e s.m. che disciplina la gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti da questi derivanti;

- la Del. G.R. n. 159 del 02.02.2004 “Primi indirizzi per l’applicazione del D.lgs. 24 giugno 2003 n. 209 in materia di veicoli fuori uso”;
- l’art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l’art. 113 del D.lgs. n. 152/2006 che assoggetta alla disciplina regionale gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
- la Del. G.R. n. 286/2005 Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne e la Del. G.R. n. 1860/2006 - Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della precedente;
- il Regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura approvato da ATO in data 02/04/2007;
- L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

RICHIAMATI:

- l’autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. n.152/2006, avente scadenza al 31.03.2019, rilasciata alla Ditta BATTARRA VITTORIO E LUCA SNC, con sede legale e dell’impianto in Comune di RICCIONE, VIA REBOLA, 14, con Provvedimento della Provincia di Rimini n. 67 del 31.03.2009, così come modificato con Provvy. di ARPAE n. 427 del 01.03.2016, finalizzata all’attività di deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) e recupero (R4) - autodemolizione - di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, ricomprendente anche lo scarico di acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura, ex art.124 D.lgs. n. 152/2006 e la comunicazione in materia di impatto acustico, ex L. n. 447/1995;

VISTA l’istanza presentata in data 21.11.2018, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n.152/2006, dalla ditta BATTARRA VITTORIO E LUCA SNC finalizzata al rinnovo con modifiche dell’autorizzazione suddetta;

CONSIDERATO che:

- l’impianto è localizzato su area distinta al catasto terreni del Comune di RICCIONE di cui al foglio 4, mappale 1029;
- l’impianto è localizzato su un lotto di 3.000 m² (380 m² circa dei quali occupati da un capannone - per il deposito delle parti di ricambio recuperate dai veicoli fuori uso e per il deposito dei rifiuti pericolosi - con annessa tettoia) dotato di recinzione, in prossimità della quale è presente una barriera verde di mascheramento;

- l'impianto è attrezzato, ad esclusione delle aree destinate alla barriera verde perimetrale provviste di cordolo rialzato di protezione da accidentali spandimenti di sostanza pericolose sul terreno, con pavimentazione in asfalto per la zona di deposito dei veicoli bonificati e delle parti non disperdenti olio e pavimentazione impermeabile in cemento armato per le aree deputate allo svolgimento della messa in sicurezza dei veicoli, allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e delle parti disperdenti olio;
- nell'impianto sono individuate le sette aree previste dalla Del. G.R. n. 159 del 02.02.2004 per gli impianti di autodemolizione;
- l'impianto è dotato di tre distinte reti di raccolta:
 - rete di raccolta delle acque reflue domestiche dotata di vasca imhoff, recapitante in fognatura pubblica;
 - rete di raccolta dei reflui provenienti dall'area di messa in sicurezza e da quella di stoccaggio delle parti disperdenti olio e dei rifiuti pericolosi; tali reflui sono convogliati in apposita vasca di accumulo;
 - rete di raccolta delle acque reflue provenienti dai piazzali, trattate in continuo, recapitante in fognatura pubblica; prima dello scarico è posizionato un pozzetto per l'ispezione;
- l'attività di gestione rifiuti consiste nella messa in sicurezza del veicolo, nella demolizione e trattamento, finalizzato al recupero, delle parti del veicolo fuori uso;
- l'attività di gestione rifiuti consiste anche nell'avvio a recupero di altre frazioni di rifiuti, metalli, cavi, vetro, ecc;
- è presente un bruciatore per i gas che residuano nei serbatoi ed un tritratore per le parti plastiche;

CONSIDERATO che la richiesta di modifica, presentata contestualmente all'istanza di rinnovo della autorizzazione vigente, è finalizzata alla riorganizzazione parziale delle aree di stoccaggio delle superfici esterne;

VISTO che il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

ELABORATI	data	scala
Allegato 1.1 – Stralci, planimetria generale e catastale, Reti fognarie	Novembre 2018	1:10.000 1:2.000 1:200
Allegato 1.2 – Gestione rifiuti	Novembre 2018	1:200
Allegato 2 – Relazione tecnica generale	Novembre 2018	
Allegato 3/1 – Scheda informativa	16.11.2018	/

Allegato 5 – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico	16.11.2018	/
Planimetria generale e reti fognarie esistenti	Agosto 2015	1:500
Allegato 6 – dichiarazione di corrispondenza relativa agli scarichi idrici	16.11.2018	/
Allegato 8 – Piano di ripristino ambientale	Novembre 2018	/
Allegato 10 – dichiarazione circa le caratteristiche di impermeabilità delle aree previste dalla Del. G.R. del 02.02.2004	16.11.2018	/

VISTO che, con nota PGRN/2018/12124 del 27.12.2018, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 1/2019 – in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati il SUAP e il Comune competenti, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’A.U.S.L., ATERSIR, HERA SPA (in qualità di gestore del servizio idrico integrato), VVFF e l’interessato, e che la Conferenza ha espresso parere favorevole, con la prescrizione di effettuare un monitoraggio acustico, entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione richiesta;

CONSIDERATO che, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la natura e le caratteristiche del progetto presentato sono tali da escluderne l’assoggettamento a tale norma;

PRESO ATTO che il progetto presentato non comporta interventi di natura edilizia;

VISTA la nota fatta pervenire dalla ditta il 07.02.2019, contenente precisazioni circa l’assetto societario della ditta;

ACQUISITI agli atti:

- la nota PGRN/2018/12130 del 27.12.2018 con cui, su richiesta del Servizio scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto la relazione tecnica relativa all’istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni già dettate nell’autorizzazione vigente e riportate nella parte dispositiva;
- la nota prot. n. 10092 del 29.01.2019 di Hera SpA con la quale il gestore del Servizio idrico integrato si esprime favorevolmente, riconfermando le prescrizioni già dettate;
- la nota prot. n. 460 del 15.01.2019 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha riferito che nell’impianto gestito dalla ditta non risulta alcuna attività ricompresa nell’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011 e soggetta al controllo dei vigili;
- la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 22.12.2018, attestante l’insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

VISTO che la ditta richiedente l’autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 917,00;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, che possa darsi luogo al rinnovo, con modifiche, dell'autorizzazione richiesto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

SENTITO il Responsabile dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

VISTE:

- la Det. Dir. Gen. di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Rimini, al Dott. Stefano Renato De Donato;
- la Det. dirigenziale n. 124/2016, concernente l'assetto organizzativo della SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015;
- le Det. dirigenziali n. 199/2016 e n. 24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 all'interno della SAC di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Fabio Rizzuto, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DISPONE

1. di RINNOVARE l'AUTORIZZAZIONE, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006, alla ditta BATTARRA VITTORIO E LUCA SNC, avente sede legale e sede dell'impianto in comune di RICCIONE, VIA REBOLA, 14, in area distinta al catasto terreni del Comune di RICCIONE di cui al foglio 4, mappale 1029, stabilendo che tale autorizzazione sostituisce e ricomprende:
 - autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) e recupero (R4) - autodemolizione - di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi - competenza di ARPAE;
 - autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura, ex art.124 D.lgs. n. 152/2006 - competenza comunale;
 - comunicazione in materia di impatto acustico, ex L. n. 447/1995 - competenza comunale;

2. di stabilire che la presente Autorizzazione abbia efficacia **a far data dal 01.04.2019**;
3. che la ditta presenti, entro 45 giorni dal ricevimento della presente, la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. n. 1991/2003, per un importo di € **112.350,00**, riportante l'emissione del presente Provvedimento, avente ARPAE quale beneficiario, con durata fino alla data di scadenza della presente autorizzazione e validità fino ai 2 anni successivi;
4. di dare atto che lo stato di progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

ELABORATI	data	scala
Allegato 1.1 – Stralci, planimetria generale e catastale, Reti fognarie	Novembre 2018	1:10.000 1:2.000 1:200
Allegato 1.2 – Gestione rifiuti	Novembre 2018	1:200
Allegato 2 – Relazione tecnica generale	Novembre 2018	
Allegato 3/1 – Scheda informativa	16.11.2018	/
Allegato 5 – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico	16.11.2018	/
Planimetria generale e reti fognarie esistenti	Agosto 2015	1:500
Allegato 6 – dichiarazione di corrispondenza relativa agli scarichi idrici	16.11.2018	/
Allegato 8 – Piano di ripristino ambientale	Novembre 2018	/
Allegato 10 – dichiarazione circa le caratteristiche di impermeabilità delle aree previste dalla Del. G.R. del 02.02.2004	16.11.2018	/

5. di dare atto che gli elaborati Allegato 1.1 e Allegato 1.2 sono allegati al presente atto, rispettivamente quali Allegato A e Allegato B, e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
6. di considerare la presente autorizzazione efficace fino al **31.03.2029**;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006:

7. di stabilire che i rifiuti ammessi, le operazioni e le quantità massime istantanee consentite siano unicamente quelli sotto elencati:

	Codice EER	DEFINIZIONE	R13/D15 t	R4 t/a
1	12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	2	/
2	12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi	2	/
3	12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	2	/
4	12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi	2	/
5	16 01 03	pneumatici fuori uso	2	10
6	16 01 04 *	veicoli fuori uso	800	2.750
7	16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	140	100
8	16 01 16	serbatoi per gas liquido	5	60
9	16 01 17	metalli ferrosi	5	10
10	16 01 18	metalli non ferrosi	5	10
11	16 01 19	plastica	5	10
12	16 01 20	vetro	5	10
13	16 01 22	componenti non specificati altrimenti	5	10
14	16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	4	10
15	17 04 01	rame, bronzo, ottone	2	/
16	17 04 02	alluminio	2	/
17	17 04 03	piombo	2	/
18	17 04 04	zinco	2	/
19	17 04 05	ferro e acciaio	2	/
20	17 04 06	stagno	2	/
21	17 04 07	metalli misti	2	10
22	17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	2	10
		TOTALI	1.000	3.000

8. di ammettere al deposito preliminare/messa in riserva (D15/R13) un quantitativo massimo complessivo di rifiuti pari a **1.000 tons.**;
9. di ammettere al recupero (R4) un quantitativo di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi fino ad un massimo di **3.000 tons./anno**;
10. che devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 10.a. l'attività dovrà svolgersi all'interno del centro avente una superficie complessiva di mq. 3.000;
 - 10.b. dovranno essere mantenuti in buono stato la recinzione perimetrale ed il mascheramento a verde del centro mediante alberature ad alto fusto e la siepe sempreverde;
 - 10.c. la ditta dovrà adottare gli altri accorgimenti gestionali disposti dal D.Lgs. n. 209/2003 e

- dalla Del. G.R. n. 159/2004, nonché rispettare le modalità operative ivi stabilite;
- 10.d. la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento nel rispetto dell'art. 6 -comma 2- del D.lgs. n. 209/2003, ed in particolare in conformità ai principi generali di cui all'art. 178 del D.lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato I al D.lgs. n. 209/2003, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
- effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, di cui all'All. 1 al D.lgs. n. 209/2003;
 - effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all'All. 1 al D.lgs. n.209/2003, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - nell'esercizio delle operazioni di demolizione, rimuovere preventivamente i componenti ed i materiali di cui all'All. II, al D.lgs. n. 209/2003, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- 10.e. il trattamento del veicolo può avvenire solo dopo la cancellazione dello stesso dal PRA. Tale cancellazione avviene senza oneri di agenzia a carico del detentore e così come previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 209/2003 e s.m.;
- 10.f. il titolare del centro di raccolta rilascia al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'All. IV al D.lgs. n. 209/2003, completo della descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;
- 10.g. è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dei veicoli, individuate all'All. III del D.lgs. n. 209/2003, che possono essere cedute ed utilizzate solamente alle condizioni previste dai commi 8 e 9 dell'art. 15 dello stesso D.lgs.;
- 10.h. la gestione dei veicoli che non sono disciplinati dal D.lgs. n. 209/2003 deve essere effettuata nel rispetto dell'art. 231 del D.lgs. n. 152/2006;
- 10.i. il posizionamento della pressa scarrabile dovrà garantire la percorribilità e l'ispezionabilità dell'impianto;
- 10.j. nell'ambito della presente autorizzazione non è consentita alcuna trasformazione e/o lavorazione dei veicoli da demolire diversa dallo smontaggio delle parti recuperabili e dalla riduzione volumetrica;
- 10.k. i veicoli, che devono essere stoccati privi di liquidi, dovranno essere preventivamente

- privati della batteria e svuotati di ogni residuo di carburante, lubrificante, fluidi di refrigerazione e altri liquidi prima di qualsiasi intervento di asporto di parti recuperabili e di rottamazione effettuata all'interno del centro; tali operazioni dovranno avvenire senza dispersione di oli e fluidi di qualsiasi natura sul terreno naturale;
- 10.l. l'asporto di oli, carburanti e fluidi dai veicoli, dovrà essere effettuato esclusivamente su apposita piattaforma di lavoro, le cui caratteristiche, di seguito elencate, dovranno essere mantenute in perfetta efficienza e funzionalità: - impermeabile ed atta ad impedire qualsiasi fuoriuscita di liquido, imbrattamento e/o infiltrazione nel terreno; - inclinata verso il punto di raccolta; - dotata di disoleatore mobile in grado di trattare tutte le eventuali portate e di pozzetto finale di prelievo campioni;
 - 10.m. i rifiuti non pericolosi destinati al riciclo o al riutilizzo dovranno essere preventivamente sottoposti alle attività di recupero previste dal D.M. Ambiente 5 febbraio 1998;
 - 10.n. i rifiuti solidi, gli oli ed i restanti liquidi derivanti dal trattamento dei veicoli dovranno essere stoccati in appositi contenitori o pozzetti a tenuta per classi omogenee;
 - 10.o. il gestore dovrà conferire al Consorzio obbligatorio per il recupero degli oli esausti ed a quello per il recupero delle batterie al piombo e dei rifiuti piombosi, i materiali di rispettiva pertinenza;
 - 10.p. gli pneumatici dovranno essere collocati nello spazio ad essi riservato e debitamente individuato, adottando necessari provvedimenti per evitare lo sviluppo di incendi o per consentire un rapido intervento nel caso si verificasse tale evento accidentale;
 - 10.q. la ditta dovrà provvedere a svuotare l'eventuale acqua contenuta negli pneumatici stoccati per periodi superiori ai 5 giorni e ricoprire gli stessi con telo impermeabile o altro sistema idoneo a impedire la penetrazione e il ristagno di acqua piovana;
 - 10.r. la ditta dovrà provvedere, con cadenza settimanale, alla disinfezione degli pneumatici stoccati per periodi superiori ai 5 giorni ma privi di copertura, utilizzando idonei insetticidi;
 - 10.s. la ditta dovrà provvedere ad una disinfezione mensile delle aree qualora interessate da infestazione di *Aedes albopictus* (zanzara tigre);
 - 10.t. i veicoli bonificati, cioè senza liquidi e batteria, vanno accumulati nel piazzale di stoccaggio. Quest'ultimo deve essere consolidato per quanto serve a sopportare la movimentazione, anche pesante, senza deformazioni che interferiscano nello scorrimento delle acque di pioggia;
 - 10.u. gli autoveicoli bonificati, anche quelli compattati, possono essere impilati, le cataste devono avere un'altezza inferiore a 4 metri ed essere strutturate in modo tale da impedire eventuali scivolamenti o cadute;
 - 10.v. i rifiuti di cui al punto 7 - dispositivo con la descrizione generica (es. rifiuti non specificati altrimenti, ecc...) devono essere stoccati nelle rispettive aree, separatamente da

- altri rifiuti, per consentirne l'identificazione da parte degli organi di controllo;
- 10.w. è fatto obbligo di mantenere l'area del centro costantemente pulita e in condizioni da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene, provvedendo al taglio dell'erba ed a periodiche operazioni di disinfezione e disinfestazione;
- 10.x. nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei materiali dovrà essere curata la pulizia dell'adiacente viabilità pubblica e dovrà essere curato il mantenimento della pulizia della parte stradale antistante l'ingresso;
- 10.y. la ditta autorizzata è obbligata al rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque, nonché in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza, igiene e tutela dei lavoratori e di rischi di incidenti e prevenzione di incendi;
- 10.z. alla chiusura dell'impianto, dovrà essere attuato il Piano di ripristino ambientale elaborato, datato novembre 2018, denominato Allegato 8 e depositato agli atti;
- 10.aa. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice di cui all'ER ed i cumuli nonché i cassoni presenti nell'impianto dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice di cui all'ER e la denominazione del rifiuto stoccato;
- 10.bb. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 184-ter del D.lgs. n.152/2006, i rifiuti, una volta sottoposti a trattamento, dovranno soddisfare tutte le condizioni previste affinché cessino la qualifica di rifiuto, ovvero, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche individuate dalle norme vigenti, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.lgs. n.152/2006;
- 10.cc. il legale rappresentante della ditta autorizzata deve adempiere agli obblighi circa la tracciabilità dei dati ambientali inerenti i rifiuti, ai sensi del D.L. n. 135/2018 convertito con L. n. 12/2019, ovvero ai sensi dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, del D.lgs. n.152/2006; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti), dovrà essere dettagliata la descrizione;
- 10.dd. la ditta deve adempiere alle disposizioni di cui al Regolamento CE 1907/2006, qualora applicabile;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA, (art. 124 del D.lgs. n. 152/2006):

11. dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 11.a** Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: acque di dilavamento piazzale;

- 11.b** Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella B del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - 11.c** Entro tre mesi dal ricevimento dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente;
 - 11.d** Devono essere mantenuti in efficienza tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
 - 11.e** Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque di dilavamento piazzale:
 - a. sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - b. vasca di sedimentazione/laminazione;
 - c. disoleatore con filtro a coalescenza;
 - d. pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo;
 - 11.f** La ditta dovrà mantenere in efficienza, il misuratore di portata elettromagnetico approvato e piombato da Hera, installato prima del pozzetto ufficiale di prelievo;
 - 11.g** I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
 - 11.h** Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
 - 11.i** È fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 - 11.j** Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente);
- 12.** Si ricorda inoltre che:
- a. il soggetto gestore della rete fognaria può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;

- b. per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai punti precedenti, il soggetto gestore della rete fognaria si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- c. il soggetto gestore della rete fognaria ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura;
- d. la ditta deve stipulare con il soggetto gestore della rete fognaria un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n° 1480 del 11/10/2010. Il soggetto gestore della rete fognaria provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento;

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO:

- 13.** entro 180 giorni dal rilascio della presente Autorizzazione, dovrà essere redatta una relazione di impatto acustico, che dovrà essere trasmessa a cura della ditta, al Comune competente e ad ARPAE;

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI:

- 14.** di rammentare che eventuali modifiche sostanziali dell'attività e/o dell'impianto in esame dovranno essere richieste preventivamente ad ARPAE:
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti;
 - qualora il gestore intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurre nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica del presente Provvedimento;
- 15.** di rammentare che eventuali istanze di rinnovo dell'autorizzazione andranno inoltrate ad ARPAE - SAC di Rimini almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;
- 16.** di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

- 17.** di individuare nel Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente provvedimento;
- 18.** di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 19.** di provvedere, per il presente provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- 20.** di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI**

Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.